



DELIBERAZIONE
n. 39 del 28 marzo 2022

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 119-18 xxxx/
Fastweb S.p.A.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>VicePresidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera n. 374/21/CONS recante: "*Proroga dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*".

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 274/07/CONS "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 41/09/CIR "*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*";

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica*” e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”,

VISTA l’istanza GU14 n. 119 del giorno 23 febbraio 2018 con cui il Sig. xxxx chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb S.p.A. (di seguito, per brevità, Fastweb) e con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

RILEVATO che, nel corso dell’udienza di discussione l’Ufficio del CoReCom, ai sensi dell’art. 16 comma 6 dell’allegato A della Delibera 173/07/CONS, prendeva atto dell’accordo transattivo intercorso tra la parte istante e Telecom Italia e dichiarava chiuso il contenzioso tra la parte istante e Telecom Italia;

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell’istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

Parte istante lamenta l’errato inserimento, dal 2010, delle utenze *business* a sé intestate negli elenchi telefonici, dopo il trasloco e la migrazione da Fastweb a Telecom Italia, contestando il persistere della problematica per l’utenza n. 055 2647xxx.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- “[s]ino al primo semestre del 2010, era attivo un contratto con Fastweb”;
- per il trasferimento ad altro indirizzo sempre ubicato nel comune di Firenze chiedeva il trasloco delle utenze a sé intestate n. 055 2657xxx, n. 055 2647xxx, n. 055 2654xxxx (da Piazza xxx);
- in data 28 maggio 2010 le utenze passano all’operatore Telecom Italia;
- la “linea 055/2654xxxx [veniva gestita] da Telecom Italia sino al passaggio a Messagenet nell’aprile 2012”;
- il 7 settembre 2012 inviava un reclamo a mezzo fax a Telecom Italia ad oggetto “*mancato/errato inserimento in elenco utenze 055.2657xxx – 055.2647xxx [e] indesiderato inserimento in elenco utenza 055.2654xxx*”, indicando l’indirizzo corretto”;

- il 7 dicembre 2012 chiedeva il trasloco a Telecom Italia delle utenze n. 055 2657xxx e n. 055 264xxx a presso l'indirizzo ubicato sempre nel comune di xxx, chiedendo la variazione negli elenchi;

- *“la linea 055/2657xxx risulta[va] correttamente inserita a partire da Giugno 2013”*; permaneva, invece, l'errore sulla linea n. 055 2647xxx;

- in data 19 febbraio 2016 inviava una missiva agli operatori interessati (Telecom Italia e Messagenet e a Seat pagine gialle) con cui esponeva le sue richieste:

“- la numerazione 055/2654xxx gestita da Messagenet S.p.A. non deve affatto comparire in elenco telefonico;

- la numerazione 055/2647xxxx gestita da Telecom Italia (come la numerazione 055/2657xxx, invece indicata correttamente) deve comparire in elenco intestata a xxxx STUDIO LEGALE, Via dei xxxxx”;

- introduceva presso il Corecom della Toscana tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti dell'operatore Telecom Italia. *“A seguito di riscontro fornito dall'editore, il contraddittorio [veniva] esteso a Fastweb S.p.A., poiché è nel frattempo emerso, da telefonata da parte di Italia Online con data 24 novembre [2017], che l'errato inserimento della numerazione deriva dai dati indebitamente trasmessi da Fastweb al DataBase Unico, pur essendo la numerazione non più di competenza di Fastweb sin dal 2010. Essendo intercorso contratto con Fastweb sino al primo trimestre 2010 circa si ritiene che la presente violazione ricada comunque sotto la responsabilità contrattuale con ogni conseguenza in particolare in punto di ripartizione dell'onere della prova”*.

In data 1° febbraio 2018 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Fastweb e Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso con gli operatori convenuti.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *“Indennizzo nella misura massima consentita dalla relativa delibera, a carico solidale degli operatori convenuti ovvero in ipotesi ciascuno secondo le rispettive responsabilità che saranno accertate nel corso del presente procedimento, per tutte le violazioni qui esposte”*.
- ii) *“Indicazione dei recapiti in elenco correttamente come diffida del 2 novembre 2017 (attualmente necessaria solo per l'utenza 055/2647xxx). Oltre il rimborso delle spese del presente procedimento”*.

2. La posizione dell'operatore.

La società Telecom Italia, in relazione ai fatti oggetto di controversia, risulta estromessa dalla procedura, atteso che, nell'udienza di definizione, l'Ufficio del Corecom prendeva atto dell'accordo transattivo intercorso fra le parti con la conseguente archiviazione del presente procedimento nei confronti dell'operatore medesimo.

La società Fastweb ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva del 19 marzo 2018, con documentazione in allegato nella quale l'operatore ha eccepito, preliminarmente,

“In via preliminare si eccepisce la carenza di legittimazione passiva della scrivente nel procedimento in epigrafe. Infatti, l'Avv. xxxx ha inviato disdetta nell'anno 2010 e, da allora, non è stato mai più cliente Fastweb Spa. Dunque, non sussiste alcuna relazione tra le parti né, tantomeno, sussistono i presupposti per l'instaurazione del presente procedimento. Inoltre, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte, in quanto, non sussistendo alcun rapporto negoziale tra le parti, si versa in una

ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, dunque, soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 cc. Per quanto appena esposto, l'istanza in epigrafe dovrà essere dichiarata inammissibile/improcedibile/irricevibile.

NEL MERITO.

Fermo restando l'assorbente rilievo decisionale di quanto sopra esposto, Fastweb S.p.A. contesta altresì la fondatezza delle doglianze introdotte nel presente procedimento per i motivi che seguono:

- 1. Controparte, con l'introduzione del presente procedimento, lamenta l'errato inserimento della propria numerazione negli elenchi telefonici a partire dal 2010;*
- 2. Tuttavia, come dichiarato anche dallo stesso istante, il suo rapporto contrattuale con la scrivente, si è interrotto proprio all'inizio dell'anno 2010;*
- 3. Precisamente, il contratto è cessato in data 28.05.2010, a seguito di migrazione verso TIM, come si evince dalle schermate Eureka depositate (doc. 1);*
- 4. Passando ad analizzare i fatti oggetto della presente istanza, è necessario sottolineare che, come si legge nella proposta di abbonamento sottoscritta in data 28.11.2008, l'avv. xxxx ha richiesto l'attivazione dei propri servizi in piazza della Signoria n. 4 a Firenze (doc. 2);*
- 5. A tal proposito, nella proposta di abbonamento Fastweb Spa, sotto la voce ELENCHI TELEFONICI viene indicato che: "Il cliente prende atto che per essere presente negli elenchi telefonici dovrà fare espressa richiesta a Fastweb, tramite la compilazione del form online presente in MyFastPage oppure attraverso l'apposito modulo fornito con il primo Conto Fastweb. In assenza di esplicita richiesta, i dati non saranno pubblicati e di conseguenza il cliente non apparirà in alcun elenco telefonico.";*
- 6. Ed infatti, l'avv. xxxx ha chiesto a Fastweb l'inserimento del proprio nominativo negli elenchi telefonici proprio per la sede di piazza della xxxx (doc. 3);*
- 7. Successivamente, con la migrazione delle proprie numerazioni verso TIM, l'istante richiede a detta compagnia (TIM) di essere inserito negli elenchi telefonici, ma presso l'indirizzo: "xxxxx";*
- 8. La veridicità di quanto appena esposto è data dalla documentazione versata in atti proprio dall'odierno istante (doc. 4);*
- 9. Dunque, non si capisce come questo asserito errore possa essere imputato a Fastweb;*
- 10. Per completezza, occorre ricordare che gli operatori sono onerati solo di dover comunicare il nominativo dei propri clienti alle società che gestiscono gli elenchi telefonici;*
- 11. E comunque, occorre sottolineare che la scrivente non ha mai riscontrato alcuna problematica nell'invio di dette comunicazioni;*
- 12. Inoltre, in costanza del rapporto contrattuale l'avv. xxx non ha mai lamentato alcunché, né tantomeno negli anni successivi;*
- 13. Infatti, nessun reclamo è mai pervenuto alla scrivente da parte dell'odierno istante, per i fatti lamentati con il presente procedimento;*
- 14. La prima volta che la scrivente è venuta a conoscenza delle suindicate problematiche, è stato con l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione;*
- 15. Nel formulario UG, allegato alla presente istanza, controparte riferisce di aver appreso da Italia Online che Fastweb avrebbe trasmesso erroneamente i dati nel Data Base Unico;*

16. *Ebbene, oltre a riferire circostanze assolutamente non veritiere, l'istante non fornisce alcuna prova di tali asserzioni;*
17. *Si ribadisce ancora una volta che, finché l'avv. xxxx è stato cliente Fastweb, non sono state registrate anomalie circa l'errato inserimento degli elenchi telefonici e non c'è stata, da parte della scrivente, alcuna violazione degli obblighi contrattuali assunti;*
18. *Ad oggi (e dal 2010) l'istante non è più cliente Fastweb e, quindi, l'onere di inserirlo correttamente negli elenchi telefonici spetta all'operatore presso il quale è attivo il contratto;*
19. *Per concludere, occorre evidenziare che l'istanza è sfornita di qualsivoglia elemento di prova.”.*

3. La replica dell'istante.

Parte istante ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria di replica del 7 aprile 2018, in relazione alla “memoria depositata da Fastweb”, ha ribadito quanto segue:

- *“Fastweb ha provveduto, dietro richiesta dell'esponente, al trasloco di impianto e numerazioni nella sede dell'esponente in xxxxx a gestirle sino al “rientro” in Telecom Italia avvenuto il 28 maggio 2010 (docc. nrr. 6, 7, 8, 10). Pertanto, come in realtà la stessa Fastweb ammette, contraddicendosi (punti 2 e 3 della memoria illustrativa), il rapporto con l'odierno esponente non si è “interrotto all'inizio dell'anno 2010”, bensì pressoché a metà dello stesso – anno, si ricorda, a partire dal quale vi è stato l'errato inserimento in elenco”.*
- *“In ogni caso non vi è dubbio che in base tanto al contratto (art 15, doc. nr. 9), quanto alla normativa (art. 2, doc. nr. 13) era responsabilità dell'operatore verificare l'esattezza dei dati inseriti in elenco. 3.1 – Sia dal dato normativo che dalla fonte contrattuale, opportunamente integrata secondo la Legge (art. 1374 c.c.) anche rispetto alle relative modalità di esecuzione (art. 1375, c.c.), si ricava senza dubbio che la responsabilità dell'operatore comprende altresì l'obbligo di verificare, alla fine del rapporto, che non vengano trasmesse al DBU indicazioni errate o inutili, eventualmente anche a causa di un disguido tecnico del proprio database clienti, come può essere verosimile nel caso di Fastweb, che avrebbe dovuto predisporre le opportune procedure di controllo. 3.2 – Da questo punto di vista, è poi necessario tenere presente che: – trattandosi di obbligazione di fonte contrattuale, sia pure indiretta e/o frutto di integrazione (artt. 1374 e 1375 c.c.) non vi è dubbio che sia soggetta a prescrizione decennale ordinaria, non ancora maturata dall'anno 2010; – comunque, trattandosi di illecito permanente, il tempo della prescrizione, sia pure, per assurdo, quinquennale, non ha neppure cominciato a decorrere essendo l'illecito ancora in corso per le indicazioni errate tuttora presenti in elenco (doc. nr. 12)”; inoltre ha precisato che “l'odierno esponente è venuto a conoscenza degli elementi di cui si discute con riferimento a Fastweb solo per la telefonata da parte del servizio clienti dell'Editore ricevuta in data 24 novembre 2017 (doc. nr. 3 all.to mod. UG 28 novembre 2017, ora sub doc. nr. 2)”.*

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

In primis, ancor prima di entrare nel merito della *res controversa*, si deve far presente che, nel corso della presente procedura di definizione della controversia, è stato raggiunto un accordo tra l'istante e la società Telecom Italia in data 18 aprile 2018. Con la sottoscrizione del verbale di accordo parziale raggiunto tra l'istante e la predetta società, si intendono risolte transatte e contestualmente rinunciate tutte le domande e pretese che trovino titolo nei rapporti tra le intercorse parti; rispetto ai quali le parti

hanno dichiarato di nient'altro avere a che pretendere l'una dall'altra a nessun titolo o ragione. Quindi, le richieste dell'istante, di cui ai punti *sub i), ii)*, per la parte in cui sono rivolte a Telecom Italia, devono ritenersi superate, in quanto assorbite dal sopracitato accordo intercorso tra la parte istante e la predetta società.

Sempre in via preliminare si osserva, inoltre, che:

- non può ritenersi accoglibile l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale sui fatti oggetto di contestazione, avanzata solo in sede memoria da Fastweb in quanto comunque infondata nel merito poiché, nel caso di specie, l'oggetto del contendere riguarda l'erroneo inserimento dei dati sugli elenchi telefonici che ricade nel termine di prescrizione ordinaria decennale;
- per quanto concerne le pretese risarcitorie, ai sensi dall'articolo 19, comma 4, del Regolamento, la liquidazione del danno esula dalle competenze dell'Autorità. Pertanto, la domanda *sub ii)* relativa al ristoro per i disagi subiti non può trovare accoglimento in questa sede, se non in termini di corresponsione degli indennizzi di cui al Regolamento approvato con Delibera Agcom n. 73/11/CONS;
- la domanda *sub ii)* per la parte in cui la parte istante ha richiesto "*Indicazione dei recapiti in elenco correttamente come diffida del 2 novembre 2017 (attualmente necessaria solo per l'utenza 055/2647xxxx)*" non è ammissibile, in quanto esula dalle competenze dell'Autorità, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del Regolamento.

Nel merito:

Sulla richiesta d'indennizzo per l'errato inserimento delle utenze a sé intestate negli elenchi telefonici.

Parte istante ha lamentato che, dopo il trasferimento di sede da xxxx, Fastweb non abbia provveduto al cambio indirizzo sugli elenchi, laddove l'operatore ha replicato che l'utenza era migrata il 28 maggio 2010 a Telecom Italia, declinando, così, ogni responsabilità.

La domanda *sub i)* con cui parte istante ha richiesto l'indennizzo per mancata variazione dell'indirizzo sulle pagine bianche non può essere accolta, atteso che non è ascrivibile all'operatore l'omessa richiesta di correzione dell'indirizzo dagli elenchi telefonici, tenuto conto che qualsivoglia scelta relativa ai dati personali, conferiti dagli abbonati portati sulla rete del gestore, deve essere manifestata esclusivamente dall'utente e non può essere operata dal gestore stesso.

Nel caso che ci occupa, infatti, l'istante ha effettuato il trasloco dei servizi presso la nuova sede, dichiarando che "*[s]ino al primo semestre del 2010, era attivo un contratto con Fastweb*". Successivamente richiedeva il rientro in Telecom Italia delle utenze a sé intestate avvenuto il 28 maggio 2010. Sul punto deve osservarsi che l'istante, avendo effettuato il cambio di operatore in tempo estremamente ravvicinato rispetto alla richiesta di trasloco, si è rivolto direttamente all'operatore Telecom Italia, indicando i dati idonei e corretti per l'inserimento e non risulta, viceversa, in atti alcuna comunicazione rivolta Fastweb per la modifica esplicita dei dati sull'elenco telefonico dopo il trasloco.

Il quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati degli abbonati in caso di *number portability* è costituito dalle delibere dell'Autorità n. 36/02/CONS recante "*Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale*" e n. 180/02/CONS recante "*Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative*", nonché dai provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, tra i quali, nello specifico, il provvedimento dell'1 aprile 2010 con il quale il Garante "*ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, dispone che gli abbonati che cambiano operatore telefonico*

richiedendo la conservazione del loro numero (c.d. number portability), i quali non rispondano al questionario di cui all'Allegato IV del provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso, conservino le opzioni relative all'inserimento dei loro dati nella base di dati unica di cui alla delibera Agcom n. 36/02/CONS e negli elenchi manifestate al precedente operatore”.

La delibera n. 180/02/CONS prevede, all'art. 1, comma 1 e 2, che *“Gli operatori di telecomunicazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 36/02/CONS, sono considerati gli esclusivi titolari del trattamento dei dati personali conferiti dai rispettivi abbonati e rispondono della loro qualità e conformità a qualsiasi manifestazione di volontà degli interessati. Gli accordi quadro cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono prevedere le modalità tecniche tali per cui l'intervento sui dati sia riservato esclusivamente all'operatore con cui il soggetto titolare dei dati stessi ha sottoscritto un contratto. (...) In caso di portabilità del numero, l'operatore recipient è l'esclusivo titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli abbonati “portati” sulla propria rete, ai sensi del precedente comma 1 ed opera nel rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento” e, all'art. 3, comma 8, che “Le manifestazioni di volontà e le richieste degli interessati devono essere documentate per iscritto e non devono comportare oneri per gli interessati medesimi”.*

Nel caso di specie, a fronte della documentazione agli atti del procedimento, si rileva che l'erroneo inserimento dei dati negli elenchi non è imputabile all'operatore Fastweb, il quale ha dato evidenza di aver compiuto le attività di competenza, avendo inserito al momento della sottoscrizione contrattuale i dati corretti per la pubblicazione negli elenchi telefonici al momento dell'attivazione dei servizi.

Inoltre, quanto all'aggiornamento dei dati successivamente alla variazione di indirizzo, non può configurarsi un'ipotesi di errato inserimento da parte di Fastweb, tenuto conto che l'utente, una volta effettuato il trascolo avrebbe dovuto provare di aver richiesto formalmente il cambio d'indirizzo nel database dell'editore.

Inoltre, avendo l'utente effettuato la richiesta di cambio operatore, deve essere richiamato che, a sensi della normativa sopra citata, *“l'intervento sui dati [è] riservato esclusivamente all'operatore con cui il soggetto titolare dei dati stessi ha sottoscritto un contratto”.*

Quindi, attesa la richiesta di rientro in Telecom Italia, l'operatore Fastweb in qualità di *donating* non poteva effettuare l'aggiornamento, per altro non esplicitamente richiesto dall'utente. Tanto più è evidente che l'operatore Fastweb non poteva avere alcun titolo per intervenire in una variazione di indirizzo successivamente all'intervenuta alla cessazione del suo rapporto contrattuale con il cliente, atteso che l'utente lamenta un ulteriore il mancato aggiornamento dell'elenco a causa di un altro trasferimento di sede.

Precisando, dunque, che alcuna ulteriore indagine può essere compiuta in riferimento all'attività poste in essere dall'operatore *recipient* che, come detto, è stato estromesso dal presente procedimento per l'accordo raggiunto in udienza di definizione, ne consegue che non è meritevole di accoglimento la domanda d'indennizzo *sub i)* nei confronti dell'operatore Fastweb per l'erroneo inserimento dei dati negli elenchi telefonici.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 28 marzo 2022;

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata in data 23 febbraio 2018 dal Sig. xxxx nei confronti della società Fastweb S.p.A., con compensazione delle spese procedurali.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario

Cinzia Guerrini

Il Presidente

Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)